



# COMUNE DI ROSOLINI

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

6° SETTORE – ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI

## AVVISO

### “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE”

Si porta a conoscenza che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2019 sono state apportate le modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale di seguito riportate, riguardanti principalmente, l'assegnazione delle aree e la cessione di manufatti funerari:

**Art. 40 bis, viene così modificato:**

“La compartecipazione del diritto d'uso per le tombe di famiglia di cui all'art.40, comma 1, lett. b), è consentita esclusivamente con istanze presentate congiuntamente dai rappresentanti delle famiglie partecipanti all'inizio dell'iter istruttorio di assegnazione delle aree e/o dei manufatti rientrati nella disponibilità del Comune. Viene pertanto esclusa qualsiasi istanza di compartecipazione successiva alla formazione della graduatoria, in fase di definizione dell'iter istruttorio di assegnazione dell'area, in corso di costruzione o ad avvenuta realizzazione del manufatto funerario.”

*Con tale disciplina viene ridefinita l'opportunità di intestazione congiunta delle aree cimiteriali concesse in uso per le sepolture private, non potendosi escludere, a priori, la possibilità che nuclei familiari diversi, al di fuori di rapporti di parentela, possano, come del resto avvenuto nel corso delle assegnazioni effettuate in occasione dei recenti ampliamenti del Cimitero Comunale, richiedere in origine l'assegnazione congiunta di un'area da destinare all'edificazione di manufatti funerari per la tumulazione dei rispettivi congiunti aventi titolo;*

**Art. 44, introduzione del comma 1bis**

**1bis.** Trascorsi i termini di cui al comma 1, la concessione dell'area decade e la stessa ritorna nella disponibilità del Comune per nuove assegnazioni. Ove l'area non sia stata ancora assegnata, il concessionario originario o i rispettivi aventi causa, potranno presentare richiesta motivata di riassegnazione in proprio favore. Se accolta, la riassegnazione comporterà il pagamento in favore del Comune di una somma pari all'importo di concessione dell'area secondo le tariffe vigenti e la stipula di nuovo atto di concessione in favore dell'istante. L'istanza di riassegnazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/12/2019”.

*Con tale disciplina viene chiaramente stabilito che all'infuori dei termini già previsti dal comma 1 dell'art.44 non sono ammissibili ulteriori proroghe per la costruzione delle sepolture private, a pena della decadenza dalla concessione dell'area, con riserva degli aventi causa di poter ottenere la riassegnazione dell'area nei termini su indicati.*

**Art. 45, viene così sostituito:**

1. Le tombe di famiglia, i monumenti ed i loculi non potranno essere oggetto di cessione tra privati. È facoltà del concessionario o dei suoi aventi causa rinunciare, per documentate motivazioni, alla concessione dell'area cimiteriale ove è stato realizzato un sepolcro familiare; in tal caso è obbligo del concessionario o dei suoi aventi causa provvedere a sue spese alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie dipendenti da tombe private o edifici sepolcrali comunali site del nostro o in altro cimitero.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo di propri uffici e ove ne venga fatta richiesta, in contraddittorio con un tecnico indicato dal rinunciatario, alla valutazione economica del manufatto che assegnerà ad altro cittadino che, in relazione alle ordinarie procedure adottate dall'Amministrazione, ne abbia diritto.
3. Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione verserà alla Tesoreria Comunale il canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione in uso novantanovenne, nonché l'importo del valore del manufatto che sarà riversato per intero al precedente concessionario o ad i suoi aventi causa.
4. Ove la rinuncia riguardi solo parte di una tomba o di un monumento di famiglia (cappella, edicola ec...), il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione sarà tenuto a versare alla Tesoreria Comunale un canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula e per un superficie proporzionale al numero di loculi concessi.
5. Nei casi di abbandono o di scadenza novantanovenne in cui non sia possibile individuare gli aventi causa sul sepolcro, il concessionario sarà tenuto a versare in favore del Comune, oltre al canone di concessione dell'area cimiteriale, anche l'importo del valore del manufatto opportunamente determinato in relazione alla vetustà ed allo stato manufattivo”.

*Il nuovo testo dell'art.45 riconosce ai concessionari la proprietà sull'edificio sepolcrale in relazione al diritto discendente dalla concessione dell'area cimiteriale, assimilabile ad un diritto reale di superficie su suolo pubblico. Con tale distinguo, fermo restando il regime di demanio pubblico sancito dall'art.824 del C.C., viene disincentivata l'eventuale compravendita tra privati che, anche in buona fede, potrebbero equivocare sulla natura del titolo di concessione, garantendo la titolarità del Comune nell'assegnazione ed il versamento del canone determinato dall'Ente e del valore del manufatto edilizio. Verrebbe altresì ottimizzata la potenzialità dei manufatti esistenti, resi disponibili ed in forma trasparente per nuove assegnazioni in favore dei soggetti aventi titolo.*

**Art. 47, introduzione del comma 2bis**

**2bis.** Il diritto di concessione individuale di loculi nelle colombarie comunali decade altresì qualora la salma dell'intestatario venga esumata, per scelta degli eredi e fermo restando il decorso dei termini di legge, prima della scadenza cinquantennale”.

*Con tale disciplina si intende specificare che anche nel caso di esumazione antecedente il termine previsto di anni 50, i loculi delle colombarie rientrati nella disponibilità del Comune. Si vuole così, evitare che, equivocando circa i termini della concessione, i concessionari e loro aventi titolo possano erroneamente percepire che i loculi, nel caso in specie, risultino diversamente utilizzabili e/o cedibili a terzi.*

**Art.47bis, nuova introduzione**

1. I loculi delle colombarie comunque rientrati nel possesso del Comune, ove non venga richiesto il rinnovo della concessione, potranno essere assegnati a nuovi richiedenti e/o utilizzati per assegnazioni provvisorie.
2. La tumulazione provvisoria in un loculo disponibile potrà essere effettuata a richiesta dei familiari dei defunti e previo pagamento di un canone annuo di concessione da prevedersi nel tariffario.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - per feretri estumulati da sepolcri familiari ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino;
  - per feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino alla agibilità dello stesso;
  - per accertata indisponibilità di altra sede per la tumulazione al momento del decesso.
4. La durata della concessione provvisoria è fissata dai Servizi Funebrari e Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e purché non superi i 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in misura annua, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni sono computate come anno intero.
6. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto la disponibilità di altra sede per la tumulazione, potrà essere concessa la conversione della tumulazione provvisoria in definitiva, previo pagamento del canone previsto per l'ordinaria concessione cinquantennale che decorrerà dalla data di cessazione della tumulazione provvisoria.
8. Previo accertamento da parte dei servizi cimiteriali verrà effettuata una ricognizione generale delle tumulazioni provvisorie effettuate in assenza della presente disciplina, invitando i parenti dei deceduti a regolarizzare le rispettive posizioni, previo versamento del canone annuo, decorrente dalla data di modifica del Regolamento, in vista di una prossima estumulazione o versamento del canone di concessione per l'ordinaria validità cinquantennale, decorrente dalla data di effettiva tumulazione del feretro nel loculo interessato, ove non sia nella disponibilità degli stessi altra sede per la tumulazione.

*Con tale articolo viene disciplinato un aspetto gestionale di rilevanza amministrativo-contabile particolarmente cogente. Infatti, in assenza di una specifica regolamentazione, sono state effettuate assegnazioni provvisorie di loculi cimiteriali in ragione delle necessità di tumulare i feretri di persone decedute che non avevano diversa sede di tumulazione. Ne consegue che, a distanza di tempo, i feretri risultano tuttora tumulati in tali loculi, in assenza di specifica concessione e/o pagamento del canone di concessione dovuto.*

**Art.49bis – Norme transitorie  
(Formalizzazione situazioni di fatto)**

1. È riconosciuto il diritto d'uso di sepoltura di posti salma individuali o di porzioni di sepolcri ottenuto sulla scorta di autorizzazioni alla tumulazione, scritture private o cointestazioni effettuate a diverso titolo e per le quali non sia stato versato alcun canone di concessione in favore del Comune di Rosolini, purché si proceda ad una formalizzazione straordinaria delle situazioni di fatto venutesi ad instaurare.
2. Qualora l'intestatario originario e gli eredi aventi titolo non abbiano più interesse a mantenere la concessione dell'area, dovranno essere prodotte specifiche dichiarazioni di rinuncia da parte di tutti gli aventi titolo sulla concessione originaria. Contestualmente, ai fini della formalizzazione della concessione dell'area in favore dei beneficiari di tali tumulazioni, i parenti aventi titolo potranno presentare istanza di concessione tendente a sanare definitivamente tale condizione di fatto, richiedendo, in relazione dell'effettiva e documentata tumulazione nel sepolcro di un proprio congiunto, l'assegnazione dell'area medesima. Nel caso in specie i beneficiari della tumulazione, ai fini dell'intestazione della concessione, saranno tenuti al pagamento del solo canone in base al tariffario vigente al momento della presentazione della richiesta.
3. La presente disciplina verrà applicata a tutte le situazioni di fatto antecedenti l'approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale.
4. Le istanze di regolarizzazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2019.

*Con tale articolo si intende regolarizzare una serie di posizioni anomale determinate dalla carenza di aree per nuove concessioni. Tale carenza ha infatti contribuito al ricorso, seppure in buona fede, a misure temporanee, quali la cointestazione e/o l'autorizzazione alla tumulazione per “benemeranza” nei confronti dei deceduti, che rischiano di avallare transazioni improprie di aree e manufatti funerari rispetto ai quali gli intestatari originari hanno, di fatto, seppure informalmente, rinunciato o intendono rinunciare.*

*Con le presenti norme transitorie, che saranno contenute in un arco di tempo predefinito, risulterà possibile regolarizzare tali posizioni previo versamento in favore del Comune del canone di concessione determinato secondo il tariffario vigente e successiva stipula di nuovo atto di concessione del suolo in favore degli attuali fruitori. Trattandosi di regolarizzazione di situazioni di fatto, non verrebbe prevista alcuna valutazione e compensazione del valore del manufatto funerario, viceversa prevista dalla disciplina di cui al nuovo testo dell'art.45.*

**Art.91 – Istituzione sale private per il commiato**

..... (consultare delibera consiliare n.43/2019)

**Maggiori informazioni sull'applicazione delle modifiche sopra riportate potranno essere assunte presso gli Uffici del VI° Settore – Ecologia – Servizi Cimiteriali, sito in Via Sipione n.79 (Ex Istituto Professionale Agricoltura), tel. 0931-500326, 0931-500337, e-mail salvatore.speranza@comune.rosolini.sr.it, ove sarà possibile ottenere ogni delucidazione in merito ed acquisire l'eventuale modulistica necessaria.**

Rosolini li 05/09/2019